

PIR alternativi per combattere la crisi

di **Giancarlo Marzo, Irene Barbieri**

Focus del 19 ottobre 2020

Visto l'aumento dei contagi si allontana sempre di più la tanto agognata fase 4, ossia la fine della pandemia. Il Governo, quindi, corre ai ripari e prolunga la Legislazione d'emergenza con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", in vigore dal 15 agosto 2020. Si tratta del cd. Decreto Agosto, che interviene, tra le altre cose, in fatto di economia reale, innovando la disciplina dei PIR alternativi già dettata dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. PIR alternativi: limiti e caratteristiche dell'investimento secondo il Decreto Rilancio. - 3. Novità introdotto con il "Decreto Agosto" - 4. In conclusione

1. Premessa

Visto l'aumento dei contagi si allontana sempre di più la tanto agognata fase 4, ossia la fine della pandemia. Il Governo, quindi, corre ai ripari e prolunga la Legislazione d'emergenza con il [Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104](#), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", in vigore dal 15 agosto 2020. Si tratta del cd. Decreto Agosto, che interviene, tra le altre cose, in fatto di economia reale, innovando la disciplina dei PIR alternativi già dettata dal Decreto Rilancio ([D.L. n. 34/2020](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#)).

2. PIR alternativi: limiti e caratteristiche dell'investimento secondo il Decreto Rilancio.

Com'è noto, per rispondere ai contraccolpi dello *shock* economico causato dal Coronavirus, l'art. 136 del Decreto Rilancio, conv. in Legge n. 126/2020 aveva rispolverato i vecchi Piani individuali di risparmio - originariamente introdotti nel nostro ordinamento dalla Legge di bilancio 2017 e poi integrati dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 - proponendone, però, una versione per così dire "alternativa". È stato così concepito uno strumento di investimento complementare a quello ordinario, destinato ad affiancare quest'ultimo ma focalizzato sulle imprese minori, in modo da canalizzare il risparmio privato per lo più verso società non quotate, particolarmente provate dalla crisi da Covid-19. Il Decreto Rilancio ha, dunque, stabilito che il PIR alternativo concentri, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, almeno il 70% dei suoi investimenti in capitale sia di rischio che di debito, e precisamente in:

- **strumenti finanziari**, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (percentuale che nei PIR ordinari si attesta al 3,5%);
- **prestiti erogati alle predette imprese;**
- **crediti delle medesime imprese.**

Pertanto, agli strumenti finanziari emessi dalle PMI, si aggiunge un oggetto di investimento tipicamente illiquido rappresentato dalle fonti di finanziamento estranee al canale bancario, quali appunto la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle medesime imprese a cui il piano è rivolto.

Considerando proprio l'oggetto del Piano- legato ai segmenti di mercato meno liquidi e, quindi, più vicini alle piccole imprese- il Decreto Rilancio ha anche rivisto i limiti di concentrazione e di investimento del portafogli. Per l'effetto:

1. ha innalzato dal 10 al 20% il vincolo di concentrazione, ossia la possibilità di acquisire strumenti finanziari di uno stesso emittente;
2. ha incrementato, sulla scia degli ELTIF (European Long Term Investments), la soglia massima di investimento dai 30.000 euro annui per un limite complessivo di 150.000 a, rispettivamente, 150.000 annui e 1.500.000 euro totali.

Al ricorrere delle predette condizioni, il PIR alternativo è ammesso a godere dei benefici fiscali classicamente previsti dalla originaria normativa PIR: detassazione dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, ottenuti tramite il Piano, nonché esenzione totale da imposte di successione e donazione per il

trasferimento *mortis causa* e *inter vivos* degli strumenti finanziari contenuti nel Piano stesso.

3. Novità introdotto con il "Decreto Agosto"

Pur lasciando **inalterati gli ulteriori profili della disciplina dei PIR alternativi come sopra delineata**, il Decreto Agosto ha inciso sul relativo tetto massimo di investimento. Con l'art. 68 ha, infatti, letteralmente stabilito che «gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi».

Insomma, nel confermare la possibilità per il contribuente di sottoscrivere, all'interno di un portafoglio singolo, due Piani di Risparmio, uno ordinario e uno alternativo, il Decreto Agosto ha raddoppiato la soglia annuale di investimento, con conseguente incremento delle risorse da drenare a sostegno del tessuto produttivo italiano.

Si tratta di un provvedimento in perfetta linea con la strategia adottata dal Governo nell'ambito del PNR- Piano Nazionale delle Riforme, banco di prova del successivo progetto che dovrà essere presentato in Europa per accedere alle risorse del *Next Generation UE*. Parliamo del piano per la ripresa dell'Europa da 750 miliardi, concordato il 21 Luglio scorso dai leader dell'Unione Europea con l'obiettivo di rimediare ai danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, che prevede un rafforzamento del bilancio dell'UE mediante nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per il periodo 2021-2024. Non a caso, in vista delle decisioni relative all'erogazione dei suddetti fondi, Bruxelles ha raccomandato all'Italia di rendere più agevole l'ingresso delle imprese nei mercati finanziari. E' così che si spiega la revisione dei PIR Alternativi, quale primo passo verso la meta indicata dall'Europa.

4. In conclusione

In attesa che il Governo vari le opportune misure di semplificazione amministrativa e tributaria suggerite da Bruxelles, i PIR alternativi, ripensati dal Decreto Agosto, potrebbero rappresentare una risposta adeguata alle istanze del momento.

Da un lato, infatti, potrebbero garantire anche alle imprese più piccole, ormai in ginocchio a seguito del prolungato *lock-down*, una boccata di ossigeno autonoma rispetto al canale bancario. Dall'altro lato, potrebbero **offrire una buona chance di investimento a tutti coloro i quali**, a causa dello stesso Covid-19, **hanno migliorato la loro capacità di risparmio per via del taglio dei consumi** nei mesi di quarantena: parliamo, dati alla mano, di circa il 38,9% degli italiani.